

Le ultime novità antiriciclaggio per gli studi professionali

Genova, 6 Dicembre 2017

Dott.ssa Marta Mazzucchi



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Novità in materia di adeguata verifica

Scompare la declinazione dell'adeguata verifica in funzione dei destinatari

=> con la nuova normativa i destinatari della normativa sono racchiusi tutti nell'Art. 3 (anziché dall'Art. 10 all'Art. 14) e l'adeguata verifica devono svolgerla tutti nella stessa modalità

Con la nuova normativa i destinatari ex Art. 3 sono suddivisi in 5 categorie:

- Intermediari bancari e finanziari (comma 2)
- Altri operatori finanziari (comma 3)
- Professionisti (comma 4)
- Altri operatori non finanziari (comma 5)
- I prestatori di servizi di gioco (comma 6)

Ampliamento ulteriore della platea dei destinatari della normativa antiriciclaggio ed estensione degli obblighi di adeguata verifica => inclusione dei membri del collegio sindacale delle società non destinatarie della normativa



Novità in materia di sindaci

Componenti degli organismi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione):

1. di soggetti obbligati (Art. 46) => vigilano sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e comunicano al legale rappresentante le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni nonché comunicano alle autorità di vigilanza i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime
2. di altri soggetti => sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio e quindi devono fare l'adeguata verifica e fare le SOS



Novità in materia di adeguata verifica

Scompare il valore della pratica quale riferimento per svolgere l'adeguata verifica.

Con la nuova normativa, l'adeguata verifica (Art. 17) deve essere fatta:

- Per le prestazioni professionali;
- Per le operazioni occasionali che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore ad € 15.000;
- Per i trasferimenti di denaro di importo superiore ad € 1.000.

Confermata l'esenzione per redazione e trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali ed adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 17 comma 7)

Sospensione dell'obbligo di adeguata verifica per incarichi giudiziali, fino al conferimento dell'incarico (art. 18 comma 4)



Novità in materia di adeguata verifica

Rimane la graduazione delle misure adottate per svolgere l'adeguata verifica mediante la determinazione del rischio collegata al cliente ed alla prestazione professionale che viene declinata nei seguenti fattori:

- ❖ Con riferimento al cliente:
 - ❖ La natura giuridica
 - ❖ La prevalente attività svolta
 - ❖ Il comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico;
 - ❖ L'area geografica di residenza o sede del cliente
- ❖ Con riferimento alla prestazione professionale:
 - ❖ La tipologia della prestazione professionale;
 - ❖ Le modalità di svolgimento della prestazione professionale;
 - ❖ L'ammontare dell'operazione;
 - ❖ La frequenza e la durata del rapporto;
 - ❖ La ragionevolezza dell'operazione;
 - ❖ L'area geografica dell'operazione.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Novità in materia di adeguata verifica

Non è più prevista una elencazione tassativa di ipotesi al ricorrere delle quali gli operatori siano legittimati ad attuare le misure semplificate/obbligati a misure rafforzate.


Si prevede che sia il soggetto obbligato ad effettuare una autonoma valutazione del rischio, assumendosi la responsabilità di configurare tale rischio come **basso** e, per l'effetto, adottare misure semplificate (Art. 23) ovvero **alto** ed adottare misure rafforzate (Art. 24).

*⇒ in presenza di un **basso** rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela **semplificate***

*=> in presenza di fattori di un **alto** rischio riguardante il cliente e/o il rapporto (es. assetti proprietari opachi, fattori di rischio geografici, prodotti od operazioni che consentano di favorire l'anonimato, etc.) , i soggetti obbligati devono applicare misure di adeguata verifica della clientela **rafforzate***



Modalità di svolgimento dell'adeguata verifica: semplificata



Indici di basso rischio

Nell'Art. 23 vengono inseriti degli indici di basso rischio:

- ❖ Sulla base della tipologia dei clienti
 - ❖ Se pubblica amministrazione
 - ❖ Se società quotata
- ❖ Sulla base della tipologia di area geografica ossia se il cliente è residente in aree geografiche:
 - ❖ A basso rischio
 - ❖ In paesi terzi con presidi antiriciclaggio
 - ❖ In paesi terzi con basso rischio di corruzione e permeabilità di attività criminali



Modalità di svolgimento dell'adeguata verifica: rafforzata

- 1. Se alto rischio
- 2. Se cliente PEP
- 3. Se cliente residente in paesi alto rischio



Adeguate verifica rafforzata
sia nella modalità di
svolgimento che nella
frequenza del controllo
costante



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Indici di alto rischio

Nell'Art. 25 vengono inseriti degli indici di alto rischio:

❖ Sulla base della tipologia dei clienti

- ✓ Rapporti professionali instaurati in circostanze anomale
- ✓ Strutture qualificabili per interposizione personale
- ✓ Società con azioni al portatore o con fiduciarie
- ✓ Attività economiche con elevato uso di contanti
- ✓ Assetto societario eccessivamente complesso

❖ Sulla base della tipologia di area geografica ossia se il cliente è residente in aree geografiche:

- ✓ Ad alto rischio
- ✓ In paesi terzi senza presidi antiriciclaggio
- ✓ In paesi terzi con alto rischio di corruzione e permeabilità di attività criminose
- ✓ In paesi con embarghi o sanzioni
- ✓ In paesi che finanziano o sostengono il terrorismo



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Allargato perimetro delle PEP

Le persone politicamente esposte sono le persone fisiche che occupano o che hanno cessato di occupare da meno di 1 anno importanti cariche pubbliche *nello Stato Italiano e in uno stato estero*, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

=> Estensione della qualifica di PEP alle persone politicamente esposte **a livello nazionale** nonché a quelle a cui siano stati affidati incarichi di primo piano in organismi internazionali.

L'adeguata verifica in presenza di PEP deve essere sempre rafforzata e deve essere anche verificata l'origine dei fondi impiegati nell'operazione

NB: Verifica *estesa* sia al cliente che al titolare effettivo



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Novità in materia di titolare effettivo

Il titolare effettivo viene definito come la persona fisica nell'interesse del quale è instaurato il rapporto continuativo o la prestazione professionale a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società o il relativo controllo

Vengono inseriti nell'Art. 20 i criteri per la definizione del titolare effettivo

1° criterio => persona fisica che detiene più del 25% del capitale sociale (comma 2)

2° criterio => persona fisica cui è attribuibile il controllo (comma 3)

- ✓ Che controlla voti sufficienti per esercitare una influenza dominante;
- ✓ Che esercita controllo mediante vincoli contrattuali.

3° criterio => persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società (comma 4)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Nuova sezione presso Registro Imprese per titolare effettivo

Apposita sezione del Registro delle Imprese ove trovare informazioni sul titolare effettivo della società (Art. 21).

Gli amministratori delle società iscritte in CCIAA devono comunicare le citate informazioni in via telematica (*previsti provvedimenti attuativi*).

NB: Adempimento non obbligatorio per minori d'età, incapaci ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità

Se vi sono dubbi sulla titolarità effettiva, gli amministratori richiedono l'informazione ai soci che devono rispondere. Nel caso di rifiuto o inerzia
=> sospensione diritto di voto del socio non collaborativo



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Novità in materia di SOS: filtro da parte dell'Ordine

Invio diretto o per il tramite degli ordini professionali (Art. 37)

E' stato sottoscritto un **protocollo d'intesa** in virtù del quale i commercialisti potranno adempiere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio anche attraverso il Consiglio Nazionale.

=> il commercialista compilerà la segnalazione e invierà un file cifrato al CNDCEC, utilizzando un software che consentirà di criptare i dati del segnalante e della segnalazione. A sua volta, il CNDCEC provvederà a caricare il file contenente la segnalazione nella piattaforma predisposta dalla UIF, ricevendo da quest'ultima una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente il protocollo rilasciato da UIF e l'ID univoco della segnalazione.

Confermata esenzione SOS per incarichi giudiziali



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Nuove comunicazioni oggettive ex Art. 47

I soggetti obbligati trasmettono all'UIF con **cadenza periodica** dati e informazioni individuate in base a criteri oggettivi, concernenti le operazioni a rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

=> Tali dati verranno usati per l'approfondimento delle operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni/tipologie di riciclaggio

Previsti provvedimenti attuativi



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Dott.ssa Marta Mazzucchi

Novità in materia di sanzioni

Sanzioni **penali** solo per la presenza di dolo (Art. 55) per falsificazione dei dati e delle informazioni del cliente

Sanzioni **amministrative** con gradazione dell'entità in funzione della responsabilità, dimensioni, vantaggio ottenuto e capacità patrimoniale della persona fisica autrice della violazione (Art. 67).

Espressa applicazione del **cumulo giuridico** delle sanzioni

=> Applicazione Art. 8 e Art. 8bis del L. 689/81 con applicazione della sanzione più grave aumentata di 1/3 nel caso di reiterazione delle violazioni

Espressa indicazione del **favor rei** (Art. 69)

Nessuno può essere più sanzionato per un fatto che al 4/07/2017 non costituisce più illecito. Per le violazioni amministrative commesse prima, si applica la sanzione vigente *se più favorevole*



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Novità in materia di sanzioni

La gravità della violazione di cui agli artt. 56, 57 e 58 è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'**intensità e del grado dell'elemento soggettivo**, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del **grado di collaborazione con le autorità**;
- c) della **rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto**, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della **reiterazione e diffusione dei comportamenti**, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Novità in materia di sanzioni amministrative

ANTE

Sanzioni amministrative per inosservanza della SOS (Art. 58)

Sanzione dal 1 al 40 per cento dell'operazione non segnalata

POST

1. Sanzione di € 3.000
2. Sanzione da € 30.000 a € 300.000 se violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime

Sanzioni amministrative per inosservanza obblighi di conservazione e di adeguata verifica (Art. 56 e 57)

Sanzione da € 3.000 a € 50.000

1. Sanzione di € 2.000
2. Sanzione da € 2.500 a € 50.000 se violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime



Novità in materia di sanzioni amministrative

ANTE

POST

Sanzioni amministrative
per inosservanza del
collegio sindacale
(Art. 59)

Sanzione da 100 a €
1.000

Sanzione da € 5.000 a €
30.000

Sanzioni amministrative
per inosservanza
violazione denaro
contante
(Art. 63)

Sanzione dal 3 al 30 per
cento dell'operazione
non segnalata

Sanzione da € 3.000 a €
30.000

